

N. R.G. [REDACTED] 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED] 2018

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

CONVENUTO

Oggi **26 maggio 2020**, innanzi al dott. Roberto Cappelli, sono comparsi, mediante deposito telematico delle rispettive note di udienza:

Per [REDACTED] e [REDACTED] l'avv. MELONI MASSIMO

Per BANCA INTESA SAN PAOLO SPA l'avv. [REDACTED]

Il Giudice

lette le richieste delle parti, dispone come segue.

Sulla richiesta di emissione di ordine di esibizione degli estratti conto "oltre il decennio".

Giova osservare, al riguardo, che gli "estratti conto" (ovvero i documenti contenenti la registrazione delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento) non sembrano rientrare nell'ambito della documentazione inerente "*a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*" per le quali l'art.119,comma 4 TUB prevede, in favore del cliente (nonché a "*colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni*") il diritto ad ottenere copia, risultando agli stessi, invece, espressamente riferita la norma di cui all'art. 119, comma 2 TUB ("*per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta, del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile*").

E' noto il dibattito, anche dottrinale, sulla natura giuridica degli estratti conto e sulla riconducibilità o meno degli stessi alla categoria delle scritture contabili (che ai sensi dell'art. 2220, comma 1 c.c. devono essere conservate dall'imprenditore "*per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione*" – n.b.: da intendersi quale quella in cui si dà atto della chiusura del conto con saldo zero).

Adeguato riscontro, in senso positivo, sembra fornito dalla norma di cui all'art. 2195, comma 1, n.4 c.c., la quale stabilisce che sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese anche gli imprenditori che esercitano attività bancaria [mentre all'obiezione secondo cui le scritture contabili sarebbero solo quelle indicate nel comma 1 dell'art. 2214 c.c. - ovvero il libro giornale e il libro inventari - potrebbe replicarsi (e nonostante il diverso avviso di Cass.n.16971/2009) che il successivo comma 2 dell'art. 2214 cit. contempla "altre" scritture, che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa].

Tuttavia [a prescindere da una definitiva soluzione di tale questione, ed alla connessa questione inerente l'individuazione del dies a quo del termine decennale (che per le "singole operazioni" decorre dal compimento dell'operazione stessa, mentre per la conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. decorre dal momento in cui il libro contabile è stato completato)] deve ritenersi indiscusso che quando, come nel caso di specie, la banca esegue operazioni in conto corrente essa risponde, ex art. 1856 c.c., secondo le regole del mandato, risultando, così, tenuta al rendiconto nei confronti del cliente (ai sensi dell'art. 1713 c.c.) di tutte le operazioni, attive e passive, compiute per suo conto.

E il termine decennale ex art. 2946 c.c. entro il quale può essere preteso tale rendiconto (in tal senso: Cass. n.2754/1967), atteso che il mandato è un rapporto giuridico unitario ~~che si articola~~ in più atti esecutivi (v. Cass. n.1590/2005), non può che decorrere dalla conclusione del mandato, ovvero, nel caso di specie, dalla chiusura del conto corrente (v. Cass. n.4480/1985) [senza considerare, poi, che analoga problematica, non si è mai posta laddove ad essere richiesta è, invece, la copia del contratto, dal momento che, banalmente, la mancata conservazione dello stesso (comunque, certo, non oltre il decennio dalla chiusura del rapporto) esporrebbe alla conclusione sia della nullità del contratto stesso (per difetto della forma scritta e, più in generale, per la mancanza di accordo sulle condizioni economiche applicate al rapporto, ex art. 117, comma 3 TUB), sia alla violazione della clausola generale dell'"agire bancario" -che richiama la "sana e prudente" gestione di cui all'art. 5 TUB].

Ne' risulta ostativa, al riguardo, la circostanza (puntualmente segnalata da parte convenuta a pg 38 della comparsa di costituzione)) che " *...Nel caso che ci occupa, Intesa Sanpaolo s.p.a. riveste unicamente il ruolo di convenuta e non intende far valere alcuna pretesa creditoria nei confronti della ~~Intesa~~. Di conseguenza come è stato confermato dalla Corte non vi è alcun obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre i dieci anni*".

Sul punto, come è noto, si è ritenuto, nella giurisprudenza di legittimità, che l'onere probatorio

gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12).

In tal senso, si è, così, ritenuto che l'onere probatorio in ordine al saldo zero gravi sull'attore in accertamento negativo.

Tale valutazione appare, però, eccessivamente rigorosa dal momento che laddove sia la banca ad agire, anche in via riconvenzionale, essa ha *"...l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito"* (Cass. Civ. 23974/2010).

In tale contesto (e contro il convincimento di questo giudice), il ritenere che *"..tale estratto conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione e sotto tale profilo gli stessi erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento"* (come esposto in Cass. 9201/2015) rappresenta evidente forzatura che non tiene nel debito conto sia il cd. principio di "vicinanza" della prova che il, più generale, principio di correttezza e buona fede cui le parti contrattuali devono informare le reciproche condotte.

Nel caso di specie la richiesta di parte attrice degli estratti conto, *"...dall'apertura di ogni singolo rapporto"*, ovvero dal saldo zero, risulta effettuata *ante iudicium* -v. all.1 all'atto di citazione- mentre quelli consegnati da parte convenuta sono solo *"quelli relativi agli ultimi dieci anni"*.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta (da non ritenersi assolutamente prodromico ad una CTU, risultando parte attrice (stavolta) rigorosamente tenuta ad illustrare, anche a mezzo della ventilata "perizia econometrica", gli specifici e puntuali elementi di anomalia contabile, siccome desumibili dalla documentazione in parola, complessivamente considerata.

P.Q.M.

-ordina a Banca Intesa S.P.A. di depositare entro gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza copia di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali intrattenuti con parte attrice, a partire dalla apertura di ogni singolo rapporto, come da richiesta dell'avv. Meloni in data 8.2.2016;
-onera parte attrice della notifica della presente ordinanza **entro il 6 giugno 2020**;
-concede i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. a decorrere dal 1.9.2020 e fissa l'udienza del **12 novembre 2020** per ammissione mezzi istruttori.

Si comunichi,

Viterbo, 26 maggio 2020

Il G.O.T.
Roberto Cappelli